



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"Attilio Romano"



Istituto Professionale: Servizi sociosanitari – Odontotecnico
Manutenzione ed assistenza tecnica – Abbigliamento e moda

Istituto Tecnico: Sistemi moda

Serale: Professionale Manutenzione ed assistenza tecnica - Odontotecnici

Via Miano, 290 – 80145 NAPOLI (NA)

Tel. 081.5431819 Fax. 081.5438626 – Email nais12900n@istruzione.it Pec nais12900n@pec.istruzione.it
C.F. 95215900630 – Cod.Mecc. NAIS12900

I.S.I.S. "ATTILIO ROMANO"- NAPOLI
Prot. 0004481 del 18/05/2020
(Uscita)

Napoli 18/05/2020

A tutti i docenti
agli alunni e alle famiglie

Oggetto : valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

Premesso che

i consigli di classe , laddove ritenuto necessario,

- hanno aggiornato le progettazioni definite a inizio anno scolastico, al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza;
- hanno individuato , per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di apprendimento non affrontati o che necessiteranno di approfondimento, da conseguire attraverso il **piano di integrazione degli apprendimenti** ;
- ne hanno dato informativa alle famiglie attraverso il registro elettronico

Il collegio dei docenti, nell'esercizio della propria autonomia deliberativa,

- integra i criteri di valutazione degli apprendimenti ;
- integra i criteri di valutazione del comportamento degli alunni ;
- ne dà comunicazione alle famiglie attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale .

Si diramano

le seguenti disposizioni in ossequio all' Ordinanza MIUR concernente la valutazione finale degli alunni per l'anno scolastico 2019/2020 e le prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti

1 indicazioni operative relative alla valutazione nelle classi non terminali

- Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell'attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando l'intera scala di valutazione in decimi.

- Gli alunni sono tutti ammessi alla classe successiva in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e all'articolo 14, comma 7 del Regolamento.
- Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati nel documento di valutazione finale.
- Per l'attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2 del Decreto legislativo.
- Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento all'allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata nell'anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al **piano di apprendimento individualizzato** La medesima possibilità di integrazione dei crediti è comunque consentita, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.
- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento.
- **Nei casi in cui i docenti del consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all'alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all'unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva.**
- Sono fatti salvi i provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

2 valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

- Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla base delle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. **Il piano di apprendimento individualizzato , ove necessario, integra il predetto piano educativo individualizzato.**
- Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

3 Piano di apprendimento individualizzato

- Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di valutazioni inferiori a sei decimi, il consiglio di classe predispone un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
- Il piano di apprendimento individualizzato è allegato al documento di valutazione finale.

4 Piano di integrazione degli apprendimenti (Progettazione integrativa del consiglio di classe)

- I docenti del consiglio di classe individuano le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni di inizio anno e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una **nuova progettazione** finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti.
- Le attività relative al piano di integrazione degli apprendimenti, nonché al piano di apprendimento individualizzato degli alunni , costituiscono attività didattica ordinaria e hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020.
- **Le suddette attività integrano, ove necessario, il primo periodo didattico e comunque proseguono, se necessarie, per l'intera durata dell'anno scolastico 2020/2021.**
- le suddette attività didattiche sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.
- Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione.

5 Percorsi di istruzione per gli adulti

Per coloro che frequentano i percorsi di istruzione per gli adulti presso i CPIA, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, ivi compresi i percorsi attivati presso gli istituti di prevenzione e pena, la valutazione finale degli apprendimenti è effettuata, in deroga a quanto previsto dal citato decreto, ai sensi della presente ordinanza, tenendo conto del Patto formativo individuale e sulla base delle attività didattiche svolte anche a distanza.

6 Riunioni degli organi collegiali per gli scrutini finali

Le riunioni degli organi collegiali per gli scrutini finali si svolgeranno sulla base delle disposizioni emergenziali, in modalità a distanza , secondo un calendario che sarà a breve comunicato

7 Esami integrativi

- Gli esami di idoneità per l'ammissione alle classi intermedie , nonché gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi intermedie saranno svolti, in presenza, entro il 1° settembre 2020

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento degli esami di idoneità di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Anna De Paola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93